

## MACELLAZIONE DI SUINI A DOMICILIO PER USO PRIVATO

### IL SINDACO

Visti l'art. 13 del R.D. 20/12/1928 n. 3298 e la Determinazione n. 264 del 13.04.2017 della Direzione Sanità Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte, su proposta del Direttore della S.C. Servizio Igiene ed Assistenza Veterinaria (SIAV) Area B - Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell' A.S.L. "NO" di Novara

### RENDE NOTO che

LA MACELLAZIONE DEI SUINI A DOMICILIO PER USO PRIVATO è temporaneamente permessa agli allevatori ed ai privati cittadini presso il loro domicilio, nell'ambito di tutto il territorio Comunale, durante le ore diurne a partire dal mese di Novembre e fino al mese di Marzo.

Gli allevatori ed i privati cittadini che intendono macellare suini a domicilio devono darne avviso al SIAV Area B dell'ASL di Novara almeno 48 ore prima della macellazione dell'animale, mediante la seguente modalità.

- Compilare e firmare apposita dichiarazione reperibile c/o le sedi di Servizio o scaricabile dal sito aziendale ASL NO (<http://www.asl13.novara.it/>).
- La dichiarazione firmata dovrà essere consegnata in originale alla sede del Servizio oppure scansionata ed inviata via posta elettronica agli indirizzi indicati nella dichiarazione stessa.

La macellazione sarà consentita a tutti gli allevatori ed ai privati cittadini, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- le operazioni di macellazione devono essere effettuate in luoghi idonei dal punto di vista igienico sanitario ed in modo da non recare disturbo al vicinato;
- le operazioni di macellazione devono prevedere il preventivo stordimento dell'animale (Reg. CE/1099/2009), da effettuarsi con dispositivo previsto dalla normativa vigente;
- le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla successiva lavorazione delle carni devono essere idonei ed in buone condizioni igienico sanitarie;
- l'acqua utilizzata deve avere caratteristiche di potabilità;
- i rifiuti solidi e liquidi devono essere smaltiti secondo la normativa vigente;
- la macellazione è consentita fino a un massimo di 2 suini per nucleo familiare/anno;
- è vietata la macellazione per conto terzi;
- è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.

Gli allevatori ed ai privati cittadini potranno richiedere la visita sanitaria da parte del Veterinario ispettore, il quale nel contesto preleverà un campione di muscolo per la ricerca di Trichinella, registrerà gli esiti della visita e fornirà le indicazioni per il pagamento dei diritti sanitari dovuti.

In alternativa, se non verrà richiesta la visita sanitaria, gli stessi dovranno consegnare all'Ufficio Veterinario un campione di muscolo di diaframma per la ricerca di Trichinella, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio al momento della consegna della dichiarazione di macellazione.

Il Servizio Veterinario si riserva comunque di effettuare visite sanitarie a campione e di propria iniziativa presso il domicilio del richiedente.

Il consumo delle carni può avvenire esclusivamente dopo l'esito negativo dell'esame trichinoscopico eseguito dalla Sezione di Novara dell'Istituto Zooprofilattico del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta con onere a carico degli interessati.

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente provvedimento sono punite con pene pecuniarie salvo le pene sancite dal Codice Penale, per i reati da esso previsti.

Terdobbiate , lì 17.10.2017

IL SINDACO  
Merisi Domenico